

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA — I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONI LEGISLATIVE RIUNITE DEL BILANCIO E DELLA CULTURA POPOLARE

RESOCONTO

DELL'ADUNANZA DI GIOVEDÌ 19 GIUGNO 1941-XIX

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE DELLA CAMERA GRAY

INDICE

	Pag.
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione con modificazioni</i>):	
Agevolazioni per l'esercizio teatrale lirico e drammatico (1398)	879
PRESIDENTE — ARMENISE, <i>Relatore</i> , PAVOLINI, <i>Ministro della cultura popolare</i> , LIVERANI FRANCESCO ARMANDO, BONELLI, D'AROMA, PIERANTONI.	

L'adunanza comincia alle 18.

(Quando il Vicepresidente Gray sale al suo seggio le Commissioni gli rivolgono una cordiale manifestazione — Sono presenti il Ministro della cultura popolare, Pavolini, e il Sottosegretario di Stato per le finanze, Lissia).

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali Masetti, Aneris, Varenna, Colombati, Gerosa, Vecchini Rodolfo, Chiodelli, Bruchi, Suvich, Cerutti Giuseppe, Ricchioni, Capri Cruciani, Da Empoli, Morselli, Palermo, Arlotti, Grana, Ciardi; e assenti per mobilitazione i Consiglieri Acerbo, Arcidiacono, Landi, Pellegrini Giampietro, Dacò, Sangiorgi.

Constata che le Commissioni riunite sono in numero legale.

Chiama il Consigliere Fontanelli a fungere da Segretario.

FONTANELLI, *Segretario*, legge il processo verbale dell'adunanza precedente, che è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge: Agevolazioni per l'esercizio teatrale lirico e drammatico. (1398)

PRESIDENTE ricorda che nell'adunanza del 5 corrente la discussione era stata sospesa all'articolo 1, per dar modo ai Ministeri della cultura popolare e delle finanze di concertarsi su alcune modificazioni proposte da diversi Camerati.

Il Relatore, Consigliere Armenise, ha nel frattempo presentato vari emendamenti, che sono stati concordati col Governo: lo invita a illustrarli.

ARMENISE, *Relatore*, dichiara che, per accentuare ancor più il contenuto provvidenziale del disegno di legge a favore del teatro lirico e drammatico, aveva predisposto tre emendamenti.

Una prima modificazione riguardava il primo comma dell'articolo 1, che avrebbe dovuto essere sostituito dal seguente:

« Il cinquanta per cento dei diritti erariali introitati dallo Stato per gli spettacoli di opere liriche e drammatiche con un massimo in ogni caso non superiore a lire tre milioni per ogni esercizio finanziario è devoluto ad apposito fondo a disposizione del Ministero della cultura popolare per la erogazione di sovvenzioni all'esercizio teatrale per spettacoli di opere liriche e drammatiche ».

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Questo emendamento si proponeva di togliere il carattere facoltativo alla erogazione — da parte del Ministero delle finanze — del fondo di sovvenzione all'esercizio teatrale, e di renderla obbligatoria: il Ministero delle finanze, che in un primo tempo vi aveva aderito, successivamente ha ritenuto di non poterlo accogliere; pertanto egli lo ha ritirato.

Un secondo emendamento vuol sostituire l'ultimo comma dello stesso articolo 1 col seguente:

« Le disposizioni del presente articolo cesseranno di aver vigore al termine dell'esercizio finanziario successivo a quello in cui si verificherà la cessazione dello stato di guerra ».

In questo modo il beneficio della sovvenzione, che cessava tre mesi dopo la dichiarazione della fine dello stato di guerra, continua sino alla fine dell'esercizio successivo, con un margine di tempo maggiore.

Anche l'emendamento all'articolo 2 contiene un'altra agevolazione per l'esercizio teatrale, in quanto che, mentre il disegno di legge ministeriale considera, ad ogni effetto tributario, come energia industriale soltanto l'energia elettrica consumata nei palcoscenici « per rappresentazioni di opere liriche e drammatiche », la modificazione da lui proposta estende questa concessione alle « rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere a spettacolo intero ».

Riferendosi ad alcune domande che gli sono state rivolte nella precedente adunanza, può assicurare i Camerati — per informazioni ricevute dai Ministeri interessati — che il fondo costituito con questo disegno di legge sarà destinato a sovvenzioni per l'esercizio teatrale e che il Ministero della cultura popolare continuerà a disporre di tutti gli altri fondi stanziati nel suo bilancio e che rappresentano una cifra di 15 milioni e mezzo di lire, di cui 13 milioni e mezzo per sovvenzioni a compagnie, ad enti, al teatro, etc. e 2 milioni destinati al credito edilizio teatrale.

Il nuovo fondo sarà costituito dalle entrate che si verificheranno a partire dall'esercizio 1941-42, e cioè con introiti che ancora dovranno essere realizzati. Tuttavia, essendo già stabilito che la percentuale non supererà i 3 milioni, il Ministero della cultura popolare potrà — data la decorrenza dal 1° luglio di quest'anno — tener conto dei bisogni di quegli esercizi, i quali avessero subito delle perdite durante la stagione teatrale che sta per chiudersi.

Con questi chiarimenti, propone l'approvazione del disegno di legge nel testo emendato.

PRESIDENTE chiede se il Governo accetta i due emendamenti del Relatore.

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*, li accetta.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo 1, che con l'emendamento del Relatore ha la seguente formulazione:

« Per la erogazione di sovvenzioni all'esercizio teatrale per spettacoli di opere liriche e drammatiche, possono, con decreto del Ministro delle finanze, essere assegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero della cultura popolare fondi in misura non superiore al 50 per cento dei diritti erariali introitati dallo Stato per gli spettacoli di opere liriche e drammatiche e, comunque, non eccedenti complessivamente lire tre milioni per ciascun esercizio finanziario.

Con decreto del Ministro della cultura popolare, d'intesa col Ministro per le finanze, sarà costituita una commissione per la erogazione del fondo suddetto, della quale farà parte un rappresentante del Ministero delle finanze.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti in dipendenza delle disposizioni contenute nel presente articolo.

Le disposizioni del presente articolo cesseranno di aver vigore al termine dell'esercizio finanziario successivo a quello in cui si verificherà la cessazione dello stato di guerra ».

(È approvato).

Pone in discussione l'articolo 2 che, con l'emendamento del Relatore, risulta così formulato:

« L'energia elettrica consumata nei palcoscenici per rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere a spettacolo intero è considerata, ad ogni effetto tributario, energia industriale ».

LIVERANI FRANCESCO ARMANDO crede che, data la natura del provvedimento, destinato a recare agevolazioni agli esercenti di teatro, la concessione prevista all'articolo 2 e che oggi l'emendamento del Relatore estende alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere, ma a spettacolo intero, dovrebbe essere estesa anche all'avanspettacolo, per il quale si richiede un notevole consumo di energia elettrica. A tal uopo propone che l'emendamento del Relatore abbia la seguente

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

formulazione: « per rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere », sopprimendo le parole « a spettacolo intero ».

Coglie l'occasione — anche se questa non è la sede più propria — per rivolgere una viva raccomandazione al Ministro della cultura popolare perchè questa stessa concessione sia estesa anche all'energia elettrica consumata nelle cabine di proiezione delle sale cinematografiche.

PRESIDENTE rileva che la questione esula dalla materia dell'odierno disegno di legge e chiede al Relatore se accetta la modificazione al suo emendamento proposta dal camerata Liverani.

ARMENISE, *Relatore*, crede che l'avanspettacolo debba intendersi compreso nelle « rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere a spettacolo intero ».

LIVERANI FRANCESCO ARMANDO e BONELLI contestano tale interpretazione.

D'AROMA è contrario alla proposta Liverani, perchè una modifica del genere intaccherebbe lo spirito e la lettera del provvedimento, il quale — secondo le richieste formulate dagli organi corporativi al Ministero delle finanze — si propone di venire in aiuto del teatro lirico e drammatico.

PRESIDENTE fa osservare che la proposta del camerata Liverani non riguarda le sovvenzioni, ma la particolare agevolazione riguardante il consumo dell'energia elettrica.

PIERANTONI è favorevole alla modifica chiesta dal camerata Liverani anche per un'altra considerazione, e cioè perchè l'energia elettrica che si impiega nel palcoscenico, a differenza di quella usata per la illuminazione della sala, serve alla formazione dello spettacolo, e spettacolo è il varietà o la pantomina così come qualsiasi altro genere di spettacolo. Pertanto, una limitazione non

sarebbe giustificata: nella locuzione « rappresentazioni teatrali » deve essere compresa qualunque forma di spettacolo si faccia sul palcoscenico.

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*, accetta la proposta del camerata Liverani.

PRESIDENTE pone in votazione l'articolo 2 che, con gli emendamenti proposti rispettivamente dal Relatore e dal Consigliere Liverani, ha il seguente testo:

« L'energia elettrica consumata nei palcoscenici per rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere è considerata, ad ogni effetto tributario, energia industriale ».

(È approvato).

Pone in discussione l'articolo 3:

« Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il 1° luglio 1944-XIX ».

(È approvato).

PIERANTONI osserva che, dopo gli emendamenti apportati al disegno di legge, il suo titolo originario: « Agevolazioni per l'esercizio teatrale lirico e drammatico » non è più corrispondente al testo del provvedimento. Propone, pertanto, che esso sia corretto in: « Agevolazioni per l'esercizio teatrale ».

PAVOLINI, *Ministro della cultura popolare*, accetta la proposta.

PRESIDENTE pone in votazione la modificazione del titolo.

(È approvata).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

L'adunanza termina alle 18.45.

ALLEGATO

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO

Agevolazioni per l'esercizio teatrale. (1398)

ART. 1.

Per la erogazione di sovvenzioni all'esercizio teatrale per spettacoli di opere liriche e drammatiche, possono, con decreto del Ministro delle finanze, essere assegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero della cultura popolare fondi in misura non superiore al 50 per cento dei diritti erariali introitati dallo Stato per gli spettacoli di opere liriche e drammatiche e, comunque, non eccedenti complessivamente lire tre milioni per ciascun esercizio finanziario.

Con decreto del Ministro della cultura popolare, d'intesa col Ministro per le finanze sarà costituita una commissione per la erogazione del fondo suddetto, della quale farà parte un rappresentante del Ministero delle finanze.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti in dipendenza delle disposizioni contenute nel presente articolo.

Le disposizioni del presente articolo cesseranno di aver vigore al termine dell'esercizio finanziario successivo a quello in cui si verificherà la cessazione dello stato di guerra.

ART. 2.

L'energia elettrica consumata nei palcoscenici per rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere è considerata, ad ogni effetto tributario, energia industriale.

ART. 3.

Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il 1° luglio 1941-XIX.